

---

## SEMINARIO AGGIORNAMENTO ISPETTORI 28/10/2021

‘Verifiche BAT sulle emissioni dai serbatoi, prescrizioni nei PIC e monitoraggi nei PMC nelle istruttorie AIA statali nei riesami delle raffinerie’



*Ing. Roberto Borghesi, Responsabile della Sezione IPPC e Analisi Integrata dei Cicli Produttivi industriali*

*Ing. Carlo Carlucci, Sezione IPPC e Analisi Integrata dei Cicli Produttivi industriali*

**Servizio Rischi e sostenibilità ambientale delle tecnologie, delle sostanze chimiche, dei cicli produttivi e dei servizi idrici e per le attività ispettive, ISPRA**

---

---

## Indice degli argomenti

1. Le Autorizzazioni Integrate Ambientali AIA di competenza ministeriale
2. Le BAT relative alle emissioni in atmosfera dai serbatoi nelle raffinerie in AIA statale
3. Il ruolo di ISPRA nell'ambito dei procedimenti di rilascio delle AIA
4. Le fasi istruttorie finalizzate all'individuazione delle eventuali criticità: la valutazione sistemica dell'applicazione documentale dei requisiti delle BAT
5. Genesi delle prescrizioni e delle condizioni di monitoraggio: esempi
6. Problematiche connesse alle emissioni dai serbatoi: Odori
7. Condizioni generali di monitoraggio e delle emissioni odorigene nei Piani di Monitoraggio e Controllo
8. Conclusioni

---

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) è l'autorizzazione all'esercizio di diverse tipologie e rilevanti installazioni industriali, con limiti alle emissioni, determinate condizioni e misure per l'autocontrollo; viene rilasciata dalle AC per uniformarsi ai principi di Integrated Pollution Prevent and Control (IPPC) dettati dall'Unione Europea con la Direttiva IPPC 96/61/CE. Tale direttiva ha avviato la regolamentazione dei procedimenti per il rilascio dell'AIA nei Paesi dell'UE, dove insistono circa 50.000 impianti soggetti ad AIA, di cui 5.800 in Italia (di competenza statale o regionale) nelle differenti categorie IPPC e di cui ad oggi 168 di competenza statale (CTE, Industria chimica, Raffinerie, Acciaierie, Impianti di compressione e rigassificazione, Piattaforme off shore).

La Direttiva 96/61/CE, ad oggi è stata sostituita dalla Direttiva 2010/75/UE (Direttiva emissioni industriali-IED), che riunisce in un unico provvedimento sette Direttive (8/176/CEE, 2/883/CEE, 2/112/CEE, 1999/13/CE, 2000/76/CE, 2008/1/CE, 2001/80/CE) coordinandole fra di loro come specificato nella tabella di concordanza dell'Allegato X alla 2010/75/UE.

A seguito dell'emanazione della Direttiva IED 2010/75/UE è iniziata la fase di revisione, da parte della Commissione Europea, dei Documenti recanti le Conclusioni sulle Best Available Techniques (BATC).

Ad oggi, per alcune categorie di installazioni IPPC di competenza statale, relativamente alle emissioni dai serbatoi, sono in vigore le seguenti BATC:

- categoria IPPC 1.2 (Raffinerie di petrolio e gas) sono in vigore le BATC-REF (Raffinazione di petrolio e gas).
- Emissions from storage – EFS – BREF Luglio 2006

## **BATC sulla Raffinazione di petrolio e gas (REF Decisione 738/2014)**

### **REF - BAT 18** **Tecniche per prevenire e/o ridurre emissioni diffuse di VOC**

#### **Progettazione degli impianti:**

- i. Limitare il numero di potenziali fonti di emissioni
- ii. Massimizzare le caratteristiche intrinseche del contenimento del processo
- iii. Scegliere apparecchiature ad alta integrità
- iv. Agevolare il monitoraggio e le attività di manutenzione, assicurando l'accesso ai componenti con potenziali perdite

#### **Installazione e messa in servizio degli impianti:**

- i. Adottare procedure ben definite per la costruzione e il montaggio
- ii. Adottare valide procedure di messa in servizio e di consegna per garantire che l'impianto sia installato nel rispetto dei requisiti di progettazione

#### **Funzionamento degli impianti:**

Uso di un programma di rilevamento e di riparazione delle perdite basato sulla valutazione dei rischi (**LDAR**) per individuare i componenti che presentano delle perdite e ripararle.

## BATC sulla Raffinazione di petrolio e gas (REF Decisione 738/2014)

### REF - BAT 49

Al fine di ridurre le emissioni di VOC nell'atmosfera provenienti dallo stoccaggio di composti di idrocarburi liquidi volatili, la BAT consiste nell'utilizzo di serbatoi a tetto galleggiante dotati di sistemi di tenuta ad elevata efficienza o di serbatoi a tetto fisso collegati ad un sistema di recupero dei vapori.

### BAT 52

Riduzione delle emissioni di VOC durante le operazioni di carico e scarico con efficienza di recupero pari almeno al 95%

i) Condensazione  
Recupero vapori caricamento  
pensiline carburanti

ii) Assorbimento

iii) Separazione  
a membrana

iv) Adsorbimento  
Recupero vapori  
caricamento pontile

v) Sistemi ibridi

## BREF Emission from storage - 2006

### 5.1.1.2. Considerazioni specifiche sui serbatoi - *Serbatoi a tetto galleggiante*

**Applicare tetti galleggianti a contatto diretto (double deck). E' comunque considerate BAT l'utilizzo di tetti galleggianti già esistenti non a diretto contatto (pontoni).**

**Misure aggiuntive per la riduzione delle emissioni sono:**

i) applicare un galleggiante nell'asta di guida scanalata

ii) applicare un manicotto sopra l'asta di guida scanalata

iii) Utilizzo di "calze"

**Per i liquidi che contengono un alto livello di particolato (ad esempio il petrolio greggio), è BAT mantenere in movimento la sostanza per evitare depositi che richiederebbero un'ulteriore fase di pulizia**

---

## BREF Emission from storage - 2006

### 5.1.1.2. Considerazioni specifiche sui serbatoi – *Serbatoi a tetto fisso*

**BAT è applicare un unità di trattamento dei vapori o installare un tetto galleggiante interno**

**Per serbatoi di capacità < 50 m<sup>3</sup>, BAT è applicare una valvola di sovrappressione regolata al valore più alto possibile, coerente con i criteri di progettazione del serbatoio.  
La riduzione delle emissioni associata alle BAT è almeno del 98%.**

**Per i liquidi che contengono un alto livello di particolato (ad esempio il petrolio greggio), è BAT mantenere in movimento la sostanza per evitare depositi che richiederebbero un'ulteriore fase di pulizia**

## Istruttorie AIA – Il ruolo di ISPRA

Il ruolo di ISPRA nell'ambito delle attività di istruttoria tecnica AIA si esplica con:

- l'analisi della domanda di AIA e identificazione delle eventuali criticità attraverso **una valutazione sistemica e puntuale dell'applicazione documentale dei requisiti espressi delle BAT** (ved. *Accordo di collaborazione tra DVA e ISPRA per il supporto alla Commissione AIA*).
- La partecipazione alle riunioni tecniche nei gruppi istruttori della Commissione IPPC con il Gestore;
- Gli esiti delle attività di controllo in termini di sanzioni e criticità e procedimenti di diffida non superati (cfr. Art. 29-octies, comma 5 del D.Lgs. 152/06: *In occasione del riesame l'autorità competente utilizza anche tutte le informazioni provenienti dai controlli o dalle ispezioni*);
- una lettura tecnica dei trend emissivi delle installazioni negli ultimi anni precedenti alla domanda di AIA, attraverso anche l'analisi dei report annuali presentati dai Gestori in attuazione dei Piani di Monitoraggio e Controllo.
- La partecipazione ai sopralluoghi con la Commissione IPPC al fine di verificare in campo quanto rappresentato dal Gestore nella domanda AIA ;
- La redazione di una Relazione Istruttoria finalizzata a *fornire alla Commissione elementi tecnici utili per la stesura del Parere istruttorio [...] priva di eventuali conclusioni e valutazioni di merito [...] scevra di valutazioni in merito alle procedure da applicare o di interpretazioni normative* (ved. *Accordo di collaborazione tra MiTE e ISPRA per il supporto alla Commissione AIA*);

Inoltre, ISPRA:

- Redige, ai sensi dell'Art. 29-quater, comma 6 del D.Lgs. n. 152/06, *il Piano di Monitoraggio e Controllo che definisce le metodologie e le frequenza di analisi di autocontrollo, nonché l'obbligo di comunicare all'autorità competente i dati necessari per verificare la conformità alle condizioni di autorizzazione integrata ambientale*
- interagisce con il Gestore nella definizione delle modalità di monitoraggio più appropriate prima dell'emanazione dell'AIA e ne dà piena attuazione attraverso un confronto tecnico a valle dell'emanazione del Decreto AIA (nei tempi stabiliti dall'AIA, di norma 6 mesi cfr. Art. 5 dei Decreti AIA).

## Istruttorie AIA – Il ruolo di ISPRA

---

In conseguenza dell'emanazione delle nuove BAT Conclusions, l'Autorità Competente statale in materia di AIA (il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare) ha disposto, i Riesami delle AIA per le categorie di impianti contemplate in tali BATC, ai sensi dell'art. 28-octies del D.Lgs. 152/06.

Negli anni tra il 2017 e il 2018 si sono invece conclusi i Riesami relativi alle Raffinerie di petrolio e gas con l'emanazione dei relativi Decreti.

Nell'attuazione del supporto tecnico scientifico al MATTM, ISPRA ha messo in atto, in fase di istruttoria, una metodologia per la valutazione sistemica dell'applicazione delle BAT rispetto ai requisiti richiesti.

Tale approccio, si basa sulla veridicità delle dichiarazioni del gestore nell'applicazioni di tutte le BAT pertinenti in fase di domanda di AIA, della verifica documentale da parte di ISPRA dell'applicazione delle BAT dichiarata dai Gestori e dai confronti con altra documentazione trasmessa dai Gestori nell'ambito delle istanze di Riesame attraverso l'apposita modulistica.

Pertanto verranno di seguito rappresentate le varie fasi dell'istruttoria tecnica condotta da ISPRA, nell'ambito del supporto tecnico al MATTM per il rilascio delle AIA, in particolare per i riesami attualmente in corso e lo stato delle prescrizioni relative agli odori imposte nei Decreti di riesame già emanati per le Raffinerie di petrolio a gas.

## DICHIARAZIONI DEL GESTORE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIESAME – Rappresentazione di quanto dichiarato nelle Schede D (REF BATC 2014)

Comparto/matrice ambientale	Processo/unità	Tecnica	Rif. BAT Conclusions e BRef di Settore	Raggiungimento BAT AELs (ove pertinenti)
Emissioni diffuse/fuggitive	Stoccaggio idrocarburi liquidi volatili	Utilizzo di serbatoi a tetto galleggiante dotati di sistemi di tenuta a elevata efficienza o di serbatoi a tetto fisso collegati ad un sistema di recupero dei vapori	BAT 49	La tecnica è parzialmente applicata in Raffineria. I serbatoi a tetto galleggiante sono tutti dotati di tenuta doppia. Nei serbatoi a tetto fisso non sono stoccati prodotti volatili o sono installati sistemi di captazione dei vapori. Unica eccezione due serbatoi contenenti olio combustibile per consumi interni.


## DICHIARAZIONI DEL GESTORE IN FASE DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RIESAME – Analisi applicazione delle BAT e rappresentazione delle criticità correlate (LVOC BATC 2017)

Conclusioni sulle BAT per la fabbricazione di prodotti chimici organici in grandi volumi					
Comparto/ matrice ambientale	Rif. n. BAT	BAT AEL	Stato di applicazione dichiarato dal Gestore	Conformità tra le dichiarazioni del Gestore e quanto richiesto dalle BAT	NOTE ISPRA
Emissioni in atmosfera	8	Nessun BAT AEL	<p>Applicata.</p> <p>Con riferimento alle tecniche indicate nel documento di BAT conclusion, in stabilimento risultano applicate le seguenti:</p> <p>8 b) Il recupero degli organici all'interno dei flussi di impianto avviene per condensazione.</p> <p>8 d) L'HCl in forma gassosa viene recuperato tramite assorbimento in acqua mediante lavaggio a umido seguito di purificazione per strippaggio.</p> <p>8 f) Per ridurre il trascinamento di solidi e/o liquidi sono presenti un ciclone sulla linea HCl in forma gassosa prima dell'assorbimento ed una colonna di lavaggio con acqua al termocombustore – ossidatore termico.</p> <p>Nell'ampliamento della sezione di fotoclorurazione si utilizzeranno le tecniche 8b) e 8f) installazione di un brink mist prima dell'invio degli sfiati acidi in colonna di assorbimento adiabatico</p>	CONFORME	Si rappresenta che in disallineamento con quanto dichiarato per la BAT 8 b), nel descrivere la BAT 16 il Gestore ha valutato il recupero di solventi organici come NON APPLICABILE motivando che "In sito non vi è utilizzo di solventi organici"
	<p>Al fine di ridurre il carico degli inquinanti negli scarichi gassosi da sottoporre a trattamento finale e aumentare l'efficienza delle risorse, la BAT consiste nell'utilizzare un'adeguata combinazione di tecniche tra quelle indicate di seguito per trattare i flussi di gas di processo.</p> <p>a. Recupero e uso dell'idrogeno in eccesso o prodotto dalla reazione</p> <p>b. Recupero e uso di solventi organici e materie prime organiche non reagite</p> <p>c. Uso dell'aria esausta</p> <p>d. Recupero di HCl con lavaggio a umido (wet scrubbing) per ulteriore uso</p> <p>e. Recupero di H<sub>2</sub>S con lavaggio (scrubbing) con ammine con rigenerazione dei solventi per ulteriore uso</p> <p>f. Tecniche per ridurre il trascinamento di solidi e/o liquidi</p>				

# METODOLOGIA ADOTTATA DA ISPRA PER LA VERIFICA DELL'APPLICAZIONE DELLE BAT DURANTE LE FASI ISTRUTTORIE

La metodologia di analisi non si limita a prendere atto della dichiarazione del Gestore, ma si sostanzia in 4 fasi successive

Dichiarazione del Gestore all'interno delle schede presentate per la domanda di AIA



## ESEMPIO 1

### Istruttoria di Riesame di una Raffineria – applicazione delle BAT

## ESEMPI DI PRESCRIZIONI NEI PIC DEI RIESAMI – Applicazione tenute sui tetti dei serbatoi

### Raffineria 1

- [10] di effettuare, entro il 28 ottobre 2018, anche in conformità alla **BAT n. 49**, gli interventi volti a mitigare le emissioni odorigene generate dalla respirazione all'atmosfera dei serbatoi contenenti prodotti con tendenza a generare vapori, quali grezzo, virgin naphta, benzine, sode esauste, ovvero stoccati in serbatoi riscaldati quali i bitumi, come ad esempio: calze di contenimento sui tubi guida dei supporti, guaine sui tubi di calma e sui tubi guida dei tetti galleggianti, calze di contenimento su respirazioni di serbatoi a tetto fisso, eventuali polmonazioni per alcune tipologie di prodotti.
- [11] di presentare all'Autorità Competente, entro 6 mesi dall'emanazione del presente provvedimento, uno studio volto a valutare l'eventuale presenza di emissioni odorigene connesse alle attività di carico/scarico effettuate presso il Campo Boe. Tale studio deve essere corredato anche da dati statistici della movimentazione degli ultimi tre anni, da stime quali-quantitative dei fenomeni odorigeni e da una descrizione delle operazioni e delle procedure attuate.

### Raffineria 2

- (111) Il Gestore, nell'installazione di nuovi serbatoi, dovrà rigorosamente attenersi al rispetto delle BAT di riferimento e, comunque, dovrà garantire che il contributo in aumento della produzione di COV sia inferiore all'1% sul totale di installazione.
- (112) Ai fini della riduzione delle frazioni più volatili degli idrocarburi liquidi volatili derivanti dai prodotti stoccati nei serbatoi a tetto fisso, il Gestore è tenuto a installare su detti serbatoi, presenti in raffineria, un sistema di recupero dei vapori, come da BAT 49.

## ESEMPI DI PRESCRIZIONI NEI PIC DEI RIESAMI – LDAR

[64] In conformità alla **BAT 18.III**, per prevenire o ridurre le emissioni fuggitive di COV in atmosfera, il Gestore deve continuare ad implementare il programma LDAR (*Leak Detection and Repair Program*) di rilevamento e riparazione delle perdite, basato sulla valutazione dei rischi, su tutti i componenti accessibili (pompe, compressori, valvole, scambiatori di calore, flange, connettori,...) in tutte le unità di Raffineria che possono essere oggetto di emissioni fuggitive di COV.

[65] Il programma LDAR, implementato secondo le modalità indicate nel PMC, dovrà prevedere le seguenti soglie emissive limite oltre le quali si dovrà procedere, con le tempistiche indicate nel PMC, agli interventi di riparazione dei componenti che perdono:

- 10.000 ppmv come emissioni totali di COV;
- 500 ppmv come sostanze cancerogene.

[66] Un eventuale aggiornamento del programma LDAR, effettuato dal Gestore in funzione di modifiche impiantistiche e/o gestionali, dovrà essere trasmesso tempestivamente all'Autorità Competente e all'ISPRA.

[67] Con riferimento ai componenti oggetto di monitoraggio e rientranti nella classificazione di “emettitori significativi” e di “emettitori cronici” per i quali gli interventi di manutenzione e/o sostituzione non siano realizzabili con gli impianti in marcia, il Gestore, in caso di rilevazione di emissioni fuggitive tali da comportare un intervento sul componente e qualora il componente stesso sia già stato sottoposto a riparazione/manutenzione in occasione del precedente fermo impianto, deve procedere immediatamente, nei tempi tecnici strettamente necessari alle esigenze di sicurezza, ad un nuovo fermo impianto per la riparazione/sostituzione del componente interessato.

[68] I risultati del programma LDAR dovranno essere trasmessi all'Autorità Competente nell'ambito della relazione annuale, con le modalità indicate nel PMC.

## Raffineria 1

**ESEMPI DI PRESCRIZIONI NEI PIC DEI RIESAMI – LDAR**

**Raffineria 2**

39. Ai fini della riduzione delle emissioni fuggitive e diffuse (pompe, flange, tenute, etc.), per le 305.291 sorgenti totali censite nell'ambito del programma LDAR come insieme di tutte quelle in servizio gas, prodotti leggeri (Tensione di Vapore > 0,3 kPa a 20°C), prodotti pesanti (Tensione di Vapore < 0,3kPa a 20°C), a partire dalla prossima campagna di rilevamento, il Gestore è tenuto ad adottare come soglia di emissione i valori previsti nel PMC vigente, come indicati nella tabella seguente:

Componenti	Soglie (ppm di C)
Pompe	5.000
Compressori	5.000
Valvole	3.000
Flange	3.000

40. La soglia di intervento nell'ambito del programma LDAR per emissioni di sostanze cancerogene è di 500 ppm per singola specie.

## CONDIZIONI DI MONITORAGGIO NEL PMC

### 7 EMISSIONI ODORIGENE

Il Gestore deve effettuare il monitoraggio delle emissioni odorigene limitatamente alle sorgenti ubicate all'interno del perimetro dell'installazione, con frequenza almeno mensile, conformemente al *Piano rev. 3 - luglio 2016* riportato nell'allegato E10 della documentazione trasmessa per il riesame di cui all'ID 42/1055 e alla Legge Regionale 16 aprile 2015, n. 23 e s.m.i.  
I risultati dei controlli sopra riportati dovranno essere contenuti nel rapporto annuale.

Il Gestore deve inoltre inserire tale attività nel proprio SGA, definendo specifiche procedure operative volte all'attuazione di idonee misure correttive nel caso di eventuali eventi odorigeni.  
Il monitoraggio della concentrazione di odore deve essere messo in atto attraverso l'analisi olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2004.

### 3.5.2 Emissioni fuggitive

Il Gestore continuare ad implementare il programma LDAR (*Leak Detection and Repair Program*) secondo i protocolli EPA 453/95, definito e concordato con l'Autorità di Controllo in sede di rilascio dell'AIA, nel quale sono indicati le sequenze di censimento dei componenti di tutti gli impianti della Raffineria (valvole e flange di processo, stoccaggi, trattamenti acque, fogne, raffreddamento, torce, forni, caricamento), le tempistiche stimate per il completamento della prima fase di monitoraggio estensivo (calendario) e le metodologie da adottare.

Il programma LDAR dovrà prevedere le seguenti soglie emissive limite oltre le quali si dovrà procedere, con le tempistiche indicate di seguito, agli interventi di riparazione dei componenti che perdono:

- 10.000 ppmv come emissioni totali di COV;
- 500 ppmv come sostanze cancerogene.

## LE PRINCIPALI SOLUZIONI ADOTTATE NELLE RAFFINERIE

### Scenario post riesame

Rilevazione dello stato di attuazione delle BAT per le Raffinerie considerando un **campione di 12** per cui è stato disposto il Riesame Complessivo di AIA su un **totale di 15 a maggio 2019**

Applicazione **BAT 49** - tenute ad alta efficienza per i serbatoi a tetto galleggiante e recupero vapori da serbatoi a tetto fisso:

Attuata	<b>42%;</b>
In corso di attuazione	<b>16%;</b>
Nessuna prescrizione nei PIC/riscontro mancata applicazione	<b>42%.</b>

Applicazione **BAT 18** – Programma LDAR:

Attuata	<b>100%;</b>
In corso di attuazione	<b>0%;</b>
Nessuna prescrizione nei PIC/riscontro mancata applicazione	<b>0%.</b>

## PROBLEMATICA CONNESSA ALLE EMISSIONI NON CONVOGLIATE: ODORI

L'Art. 272-bis del testo unico sull'ambiente D.lgs 152/06, dispone, al comma 1, che la Normativa regionale e le autorizzazioni possono prevedere misure per la prevenzione e la limitazione delle emissioni odorigene dalle installazioni. In particolare la normativa regionale e le **autorizzazioni possono imporre:**

- a. valori limite di emissione espressi in concentrazione ( $\text{mg}/\text{Nm}^3$ ) per le sostanze odorigene;*
- b. prescrizioni impiantistiche e gestionali e criteri localizzativi per impianti e per attività aventi un potenziale impatto odorigeno, incluso l'obbligo di attuazione di piani di contenimento;*
- c. procedure volte a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, criteri localizzativi in funzione della presenza di ricettori sensibili nell'intorno dello stabilimento;*
- d. criteri e procedure volti a definire, nell'ambito del procedimento autorizzativo, portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche ( $\text{ouE}/\text{m}^3$  o  $\text{ouE}/\text{s}$ ) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento;*
- e. specifiche portate massime o concentrazioni massime di emissione odorigena espresse in unità odorimetriche ( $\text{ouE}/\text{m}^3$  o  $\text{ouE}/\text{s}$ ) per le fonti di emissioni odorigene dello stabilimento.*

Il medesimo articolo, dispone inoltre, al comma 2 l'istituzione di un coordinamento tra Ministero, regioni ed autorità competenti in materia di aria ambiente (ex Art. 20 D.Lgs. 155/2010)

**Nel corso dei riesami dei BRef è intervenuta una novità relativamente alla tematica «odori» che viene inserita all'interno delle BATC sull'applicazione dei Sistemi di Gestione Ambientale**

## CONDIZIONI GENERALI DI MONITORAGGIO SULLE METODOLOGIE DI MISURA DEGLI ODORI NEI PMC

---

1. Il monitoraggio olfattometrico deve essere eseguito in conformità con il documento *“Metodologie per la valutazione delle emissioni odorogene - Documento di sintesi”* adottato con Delibera 38/2018 dal Consiglio nazionale del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente (SNPA).
2. Il Gestore dovrà utilizzare l’analisi olfattometrica in conformità con la norma UNI EN 13725:2004 per la determinazione della concentrazione di odori e la VDI 3940 *“Determination of odorants in ambient air by field inspection”* per la valutazione delle ricadute.
3. Il monitoraggio deve essere eseguito utilizzando una procedura di monitoraggio della qualità dell’aria ambiente per il parametro odore, da implementare all’interno del Sistema di Gestione Ambientale una volta acquisito.

# Conclusioni

---

1. L'analisi condotta da ISPRA NEI PROCEDIMENTI ISTRUTTORI è mirata alla verifica documentale dell'applicazione delle BAT riferite in questo caso alla tematica delle emissioni dai serbatoi.
2. ISPRA, ha messo in atto, in fase di istruttoria, un approccio alla valutazione sistemica e puntuale dell'applicazione delle BAT rispetto ai requisiti richiesti dalle BAT stesse, che si sostanzia in 4 fasi integrate di verifica.
3. Nell'ambito delle fasi istruttorie ISPRA individua talune criticità nell'applicazione delle BAT. Tali criticità servono come base per affrontare la problematica e vengono normalmente gestite attraverso un'interlocuzione con il Gestore nelle riunioni tecniche dei gruppi istruttori della Commissione AIA-IPPC presso il MiTE, una richiesta di integrazioni o attraverso un sopralluogo.
4. A valle delle verifiche documentali e dell'analisi degli scenari impiantistici, vengono, se del caso, imposte delle prescrizioni all'interno del PIC (da parte della Commissione AIA-IPPC) e conseguentemente le condizioni di monitoraggio all'interno dei PMC.
5. L'analisi condotta da ISPRA è mirata non solo alle BAT direttamente riferite alla tematica di interesse ma anche ad evidenziare effetti connessi ad altre problematiche ambientali quali ad esempio gli odori.
6. Lo scenario di applicazione delle BAT coinvolge direttamente l'adozione dei Sistemi di Gestione ambientale anche su tematiche precedentemente non ricomprese come gli odori

---

# GRAZIE DELL' ATTENZIONE



[roberto.borghesi@isprambiente.it](mailto:roberto.borghesi@isprambiente.it)

[carlo.carlucci@isprambiente.it](mailto:carlo.carlucci@isprambiente.it)

[www.isprambiente.gov.it](http://www.isprambiente.gov.it)

---